



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del 30/10/2019

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 148/2016.

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 148/2016.

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 148/2016.

Presenti e votanti n. 12

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGGIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 148/2016, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGGIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig. Gennuso Giuseppe pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo € 350,02

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/03/2016 al 20/09/2019 € 3,96

- competenze e spese liquidate in sentenza € 330,00

- compenso difensore:

- competenze atto di precetto € 135,00

- Spese esenti ex art. 15/3 DPR n.633/72 € 43,00-

- 15% spese generali € 69,75

- 4% Cpa € 21,39

IVA 22% SU 556,14 € 122,35

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 1.075,47 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 148/16 e successivo atto di precetto alla nota prot. N. 14818/2016 del 31/10/2016

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Di Stefano

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n.....

20 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 148/2016.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- il sig. GENNUSO Giuseppe ha promosso davanti al Giudice di Pace di Paola, una causa civile (n. 1169/2015 R.G.A.C.) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre transitava lungo piazza G. Grossi veniva colpito da una pigna sul tetto della propria autovettura;

- con sentenza nr. 148/2016 emessa dal Giudice di Pace di Paola in persona della dr.ssa Daniela Turco il 21.03.16, depositata il 24.03.16, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

Visto l'Atto di Precetto notificato in data 27/10/2016 dal legale del sig. Gennuso Giuseppe assunto al prot. dell'Ente al nr. 14818/2016 ed il Ricorso al T.A.R. Calabria Sede di Catanzaro notificato in data 01/02/2019 assunto al prot. dell'Ente al nr. 1613/2019;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del sig. Gennuso Giuseppe pari all'importo complessivo così ammontante:

– Sorte titolo esecutivo € 350,02

– Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/03/2016 al 20/09/2019 € 3,96

– Competenze e spese liquidate in sentenza € 330,00

– Compenso difensore

– Competenze atto di precetto € 135,00

– Spese esenti ex art. 15/3 Dpr n. 633/72 € 43,00

– 15% spese generali € 69,75

– 4% Cpa € 21,39

– Iva 22% su € 556,14 € 122,35

– **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 1.075,47** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Paola nr. 148/16 e successivo atto di precetto alla nota prot. 14818/2016 del 31/10/2016;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore




Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Michele Cairo cf: CRAMHL68R31A773Y, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS), Corso Europa n° 47, fax 0985/84284 cell. 349/7840070 - pec: avvmichelecairo@puntopec.it – in giudizio personalmente;

PREMESSO

- che con sentenza n° 148/16 emessa dal Giudice di Pace di Paola in persona della dr.ssa Daniela Turco il 21.03.16, depositata il 24.03.16, esecutiva ex legge, nella causa promossa dall'istante contro il Comune di Belvedere M.mo sindaco pro tempore, quel Giudice ha così statuito: "1) dichiara la contumacia del comune di Belvedere M.mo; 2) dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il predetto convenuto e di conseguenza lo condanna al pagamento, in favore della parte attrice, della somma complessiva di €. 350,02 con interessi da calcolarsi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo; 3) condanna il Comune di Belvedere M.mo al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 330,00 calcolato sul valore medio di liquidazione per il relativo scaglione e le rispettive fasi di studio specificatamente indicate nei D. M. richiamati, oltre a spese anticipate, spese forfettarie nella misura di legge (15%) e oneri anche essi come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario";
- ritenuto che tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 02.05.16, veniva notificata al Comune di Belvedere M.mo in data 19.05.16;

Tutto ciò premesso, intima e fa

PRECETTO

Al Comune di Belvedere M.mo (CS), in persona del Sindaco p.t. Via Maggiore Mistorni 87021, di pagare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, nel domicilio eletto, i seguenti importi:

Spese di lite liquidate in sentenza	E. 330,00
Diritti ed onorari del presente atto di precetto	E. 135,00
Rimborso spese 15 %	E. 69,75
Cnpa 4%	E. 21,39

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza	
31 OTT 2016	
1	Prot. n° 14818

Iva 22%	E. 122,35
Spese anticipate per iscrizione giudizio	E. 43,00
<u>TOTALE</u>	<u>E. 721,49</u>

Salvo errore e/o omissione, oltre il costo della notifica del presente atto.

Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nel suddetto termine di **giorni DIECI**, nel domicilio eletto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avvertono, inoltre, i debitori che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Belvedere M.mo, 26.10.16

Avv. Michele Cairo



STUDIO
Avv. Michele Cairo
87021 Belvedere
Corso Europa
Tel. e fax 0985

STUDIO
Avv. Michele Cairo
87021 Belvedere
Corso Europa
Tel. e fax 0985

RELATA DI NOTIFICA:

Il sottoscritto **Avv. Michele Cairo c.f. CRAMHL68R31A773Y**, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo nella qualità di procuratore e difensore di **SE STESSO** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27/2011 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata a/r con avviso di ricevimento spedita in data **27.10.2016** dall'ufficio postale di **BELVEDERE M.MO (CS)**, come segue a:

- 1) **Comune Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t., Via Maggiore Mistorni, 87021, Belvedere M.mo (CS) -** previa iscrizione al n° **178** del proprio registro cronologico – a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento n° 76529016669-4

GALE
Cairo
Mmo (CS)
n° 27
84284

Avv. Michele Cairo



LEGALE
Cairo
Mmo (CS)
n° 27
84284

MITTENTE

AVV. MICHELE CAIRO
C.so Europa (S.S. 18) n. 47
- 87021 - Belvedere M.mo (CS)
Tel. e fax: 0985.84284
C.F.: CRA MHL 68R31 A773Y
P. IVA: 02217010780

178

del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

[Signature]

Racc. N.



AG

76529016669-4

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI


Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autortizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di *Pepe*
n. *22* del *12-01-11*

Postaraccomandata

AR € 6,60

Atti Giudiziari 87021



Posteitaliane



21016 - 87021 BELVEDERE MARITTIM (CS) 27.10.2016 08.56

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone eulindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE BELVEDERE M.MO
Simone P.I.

VIA NAHLORE NISTORNI

87021 - BELVEDERE M.MO - CS

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA DI CATANZARO

- RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO -

Per il sig. **GENNUSO GIUSEPPE** da Belvedere M.mo (CS), c.f.: GNNGPP63H25A014D, elettivamente domiciliato in Belvedere Marittimo (CS), C.so Europa 47, presso lo Studio dell'avv. Michele Cairo c.f.: CRAMHL68R31A773Y, fax 0985.84284, cell. 349.7840070 - pec avvmichelecairo@puntopec.it

che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto;

CONTRO

COMUNE BELVEDERE MARITTIMO SINDACO P.T.

PER L'ESECUZIONE

della sentenza n. 148/16 emessa il 21.03.16 dal Giudice di Pace di Paola (CS), depositata il 24.03.16, notificata il 18.05.16 con F.E. apposta il 02.05.16, passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.-

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Pro. di Paola
4 FEB 2019
Pro. n. 1613

PREMESSO

- 1) che il Giudice di Pace di Paola nel procedimento R.G. n. 1169/15 tra **GENNUSO GIUSEPPE** e Comune di Belvedere Marittimo Sindaco p.t. ha emesso sentenza n. 148/16 depositata il 24.03.16 con cui, in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, ha condannato il Comune di Belvedere M.mo al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 350,02* oltre interessi da calcolarsi dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 330,00* oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- 2) che copia di sentenza munita di formula esecutiva apposta il 02.05.16 è stata notificata al Comune di Belvedere M.mo il 18.5.2016;
- 3) che la predetta sentenza è passata in giudicato ex art. 324 cpc come risulta da attestazione apposta in data 28.01.19 dall'ufficio del Giudice di Pace di Paola (CS);
- 4) che si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza;
- 5) che difatti la sentenza è passata in giudicato poiché non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione;
- 6) che inoltre sussiste l'inadempimento dell'ente agli obblighi nascenti dalla sentenza.

Tutto ciò premesso il procuratore sottoscritto nella prefata qualità

RICORRE

All'III.mo TAR CALABRIA SEDE DI CATANZARO affinché il medesimo

voglia

"a) assegnare un termine di TRENTA GIORNI al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. per disporre del pagamento della somma di €. 350,02 oltre interessi da calcolarsi dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 330,00* oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, secondo le modalità previste nel titolo esecutivo; b) nominare in caso di ulteriore inadempimento un commissario AD ACTA affinché provveda in via sostitutiva; il tutto con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio".*

Il valore della causa è di €. 680,02* e il contributo unificato dovuto è pari ad €. 300,00*.

Allegati di cui all'indice.

Belvedere M.mo, 31.01.2019

Fuo. Michele Cairo



Studio Legale "Avv. Michele Cairo"

C.so Europa n. 47 - 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tel: 098584284 - Fax: 098584284 - Mobile: 3497840070

Email: studiolegalecairo@gmail.com - PEC: avvmichelecairo@puntopec.it

CF: CRAMHL68R31A773Y - P.IVA: 02217010780

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **GENNUSO GIUSEPPE** (CF: GNNGPP63H25A014D), in atti generalizzato, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado della presente procedura contro il Comune di Belvedere M.mo (CS) Sindaco p.t., innanzi al TAR Calabria sede di Catanzaro, avente ad oggetto "ricorso per ottemperanza di giudicato", l'Avv. Michele Cairo del foro di Paola (CS) - (CF: CRAMHL68R31A773Y) - anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori.

Dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato di cui agli artt. 2 e segg. del citato decreto legge.

Reso edotto e, chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali.

Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso l'Avv. Michele Cairo, con studio in Corso Europa n. 47, Belvedere Marittimo (CS).

Belvedere Marittimo, 31.01.2019

Genuso Giuseppe

E' firma autentica apposta in mia presenza

Avv. Michele Cairo

RELATA DI NOTIFICA:
Io sottoscritto



RELATA DI NOTIFICA:

Io sottoscritto **Avv. Michele Cairo**, c.f. CRAMHL68R31A773Y, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa (SS 18) n° 47, agendo nella qualità di procuratore e difensore di **GENNUSO GIUSEPPE** c.f. GNNGPP63H25A014D, ho notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27/2011 del 17.01.2011, il su esteso atto, previa iscrizione al **nr. 218** del mio registro cronologico, a:

- 1) Comune Belvedere M.mo Sindaco p.t. Via Maggiore Mistorni, 87021,** trasmettendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con racc. a/r n° **78763307162-8**, spedita dall'U.P. di Belvedere M.mo (CS), in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Michele Cairo



Michele Cairo

CN = Cairo Michele

O = non presente

C = IT

CAIRO MICHELE
 dio Legale
 (SS 18) n. 47
 BELVEDERE M.MO (CS)
 Tel. e Fax 0985.84284

ORIGINALS



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1169/2015 R.G.A.C.

OGGETTO: risarcimento del danno.

TRA

GENNUSO Giuseppe (C.F.- GNN GPP 63H25 A014D), rappresentato e
 difeso dall'avv. Michele Cairo (C.F.- CRA MHL 68R31 A773Y), nel cui
 studio in Belvedere Marittimo (CS), C.so Europa, 47, elettivamente domicilia,
 giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

COMUNE di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco p.t.,

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 17/03/2016 il solo attore concludeva come da verbale in pari
 data riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.

FATTO E MOTIVI della DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi
 dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L.
 18/06/2009, n. 69.

Ancora preliminarmente occorre precisare che il Comune di Belvedere
 Marittimo (CS), seppur regolarmente citato, non si costituiva nei modi e nei

SENT. N. 148/16

CRON. N. 914/16

REP. N. /

R.G. N. 1169/15

UD. DIS. 17-3-16

DEP. 24-3-16

GIUDICE DI PACE
 Dott.ssa Daniela TURCO

termini di legge e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo (CS) ed esponeva che: in data 19/08/2015, alle ore 19:30 circa, il sig. Gennuso, conducente e proprietario della vettura Lancia Y, Tg. EH380EV, mentre percorreva P.zza G. Grossi in agro del Comune di Belvedere Marittimo, veniva colpito sul tetto della vettura, la quale veniva danneggiata da grosse pigne che cadevano dagli alberi siti di fronte alla Chiesa di San Daniele. A seguito dell'evento, l'autovettura *de qua* subiva danni pari ad € 350,02.

Riteneva responsabile dell'occorso, in qualità di Ente proprietario della strada percorsa, il Comune di Belvedere Marittimo e chiedeva, pertanto, al giudice adito di condannare il convenuto, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti *ex art. 2051 c.c.*.

La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini che di seguito verranno specificati.

Va applicato al caso di specie l'art. 2051 c.c.. In sostanza sussiste, in tali casi, a carico dell'amministrazione una presunzione di responsabilità, a meno che ella non dimostri che il fatto si è verificato per un caso del tutto eccezionale, imprevisto e imprevedibile, il quale deve essere l'unica causa di verificaione dell'evento dannoso.

Dagli atti di causa e dall'attività istruttoria svolta risulta provato quanto asserito dall'attore nel proprio atto introduttivo. Non v'è alcun dubbio, infatti, che il giorno 19/08/2015, il sig. Gennuso Giuseppe, a bordo della propria vettura, mentre percorreva P.zza G. Grossi, veniva colpito da pigne provenienti dagli alberi che si trovavano vicino la Chiesetta di San Daniele.


Tale circostanza, non contestata dall'odierno convenuto, il quale rimaneva contumace e non inviava nemmeno la documentazione in suo possesso, è confermata non solo dalle foto presenti nel fascicolo di parte attrice, dalle quali emerge in maniera inequivoca il danno riportato ed il luogo in cui si verificava l'evento (cfr. foto in atti), ma anche dal teste escusso nel corso del giudizio, sig. Ponte Giuseppe, all'udienza del 17/03/2016, il quale confermava la dinamica del sinistro in quanto si trovava proprio in macchina con il sig. Gennuso (cfr. verbale di udienza).

Nel caso di specie è ragionevole presumere che l'utente abbia confidato nel generale criterio di affidabilità della strada pubblica.

Non v'è dubbio che sussiste, al contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, responsabilità extracontrattuale della P.A., nei confronti del cittadino per danni da cattiva manutenzione dalla quale deriva la cd. "insidia", intesa come situazione di pericolo occulto dovuto ad un'anomalia della sede stradale e, quella rappresentata, è senza dubbio un'anomalia.

In tali casi, è ipotizzabile anche una responsabilità più incisiva e onerosa per la P.A. attribuendo ad essa l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cfr. recente Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445).

In ogni caso, con riguardo alla manutenzione delle opere pubbliche, il potere discrezionale della P.A. trova un limite nel rispetto delle norme legislative e



regolamentari. "...nonché dalle norme tecniche e di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile..." (cfr Cass. Civ. Sez. 3 04/06/2004 n. 10654).

Ed ancora.

La circostanza che l'evento consegua al caso fortuito, in considerazione dell'istruttoria svolta, non può essere condivisa. Invero, la Cassazione definisce il caso fortuito quale elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento ponendosi come l'unica causa efficiente di esso (Cass 13/04/1989, n. 1774).

Partendo, quindi, dagli elementi caratterizzanti il caso fortuito, non v'è chi non veda che il verificarsi del sinistro per cui è causa è ascrivibile esclusivamente alla presenza di alberi con grosse pigne, la cui caduta non è da considerarsi elemento imprevisto ed imprevedibile, essendo tale situazione esistente da diverso tempo.

Che, peraltro, l'intervento di manutenzione del luogo non è stato adeguato e tempestivo.

Pertanto, sussiste la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo (CS) che dovrà, dunque, provvedere a risarcire il danno che, considerata la fattura presenti agli atti, viene determinato in complessivi € 350,02.

Le spese seguiranno la soccombenza tenuto conto del D.M. 20/07/12 n. 140, entrato in vigore il 23/08/2012 e successive modifiche e integrazioni (DM 10


marzo 2014, n. 55).

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Paola in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 1169/2015 proposta da GENNUSO Giuseppe con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza rigettata, così dispone:

- 1) Dichiarare la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo (CS);
- 2) Dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa il predetto convenuto e, di conseguenza, lo condanna al pagamento, in favore della parte attrice, della somma complessiva di € 350,02, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condanna altresì il Comune di Belvedere Marittimo (CS) al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 330,00, calcolato sul valore medio di liquidazione per il relativo scaglione e le rispettive fasi di studio specificatamente indicate nei D.M. richiamati, oltre a spese anticipate, spese forfetarie nella misura di legge (15%) e oneri anch'essi come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Paola, li 21/03/2016



IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco

GIUDICE DI PACE DI PAOLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24 MAR. 2016

IL CANCELLIERE
Dott. Daniela Turco

Copia conforme all'originale

Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv.

Paola li

02 MAG. 2016

MICHELE LAINO IN QUALITA' DI
PROCURATORE DI PARTE ATTIVA

Il Cancelliere

Dott. Gabriele Iacovo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola li

02 MAG. 2016

Il Cancelliere

Dott. Gabriele Iacovo



RELATA DI NOTIFICA:

Il sottoscritto Adv. Michele Cairo c.f. CRAMHL68R31A773Y, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo nella qualità di procuratore e difensore di **GENNUSO GIUSEPPE c.f. GNNGPP63H25A014D** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27/2011 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata a/r con avviso di ricevimento spedita in data **17.05.16** dall'ufficio postale di **BELVEDERE M.MO**, come segue a:

- 1) Comune Belvedere M.mo Sindaco pt, Via Maggiore Mistorni, 87021 - previa iscrizione al n° **170** del proprio registro cronologico - a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento n° , 76529016676-3



Adv. Michele Cairo



N. Raccomandata

76529016676-3



Posteitaliane

EP0755-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04031 (ex 04031) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	Raccom. Behnaden Mino - Simileo PT		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA V. Mazzini	COMUNE Benevento	N° CIV. 25
MITTENTE	Avv. MICHELE CAIRO		
	Studio Legale		
	VIA / PIAZZA C.so Roma (SS 18) n. 27 87021 BENEVENTO (CS)	COMUNE Benevento	N° CIV. Prov.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 21016

Sez. 04

Operaz. 9

Causale: AG

17/05/2016 08:59

Peso gr.: 25

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765143019331

TASSE

(accettazione manuale)

N° 170 del cronologico			AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di		
diretto a Raccom. Behnaden Mino - Simileo PT - V.le Mazzini - Benevento					
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO		MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO		RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO	
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 17/5/2016 <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) Annullata il 17/5/2016 Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Specifico comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata di Cassa di Cassa n. 170 del 17/5/2016 (data e firma dell'addetto al recapito)		PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____		data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualora rivestito dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità Limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Caratteristico, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quando non viene consegnato (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8) (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di rimborsamento al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 65/1982 e successive modifiche (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 65/1982 e successive modifiche	



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Via Falcone e Borsellino - Tel.: (0982) 589023 Fax: (0982) 589001
87027 PAOLA (COSENZA)

CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA (Art. 124 att. c.p.c.)

IL CANCELLIERE

del suddetto Ufficio;

CERTIFICA

che avverso la sentenza n. 148/16 del 24.03.16 non è stato proposto nei termini di legge
appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art.
395 del c.p.c. e non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del c.p.c.
Si rilascia a richiesta dell'Avv. MICHELE CAIRO per gli usi
consentiti dalla Legge
Paola, li 28 GEN. 2016

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO



Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 350,02

Data Iniziale: 24/03/2016

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
24/03/2016	31/12/2016	€ 350,02	0,20%	282	€ 0,54
01/01/2017	31/12/2017	€ 350,02	0,10%	365	€ 0,35
01/01/2018	31/12/2018	€ 350,02	0,30%	365	€ 1,05
01/01/2019	20/09/2019	€ 350,02	0,80%	263	€ 2,02

Totale colonna giorni: 1275

Totale interessi legali: € 3,96

Capitale + interessi legali: € 353,98